

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) STELLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione

rappresentativa degli intermediari

(MI) GIAMPAOLINO Membro designato da Associazione

rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) STELLA

Nella seduta del 18/02/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato in data 17.07.2015 il ricorrente, assistito da avvocato di fiducia, contesta, a vario titolo, una serie di commissioni e costi nonché gli interessi applicati dalla banca convenuta con riferimento ad un'apertura di credito nel periodo 2003–2014. Nel dettaglio espone i seguenti fatti:

- in data 07.01.2003 ha stipulato con l'intermediario convenuto un contratto di conto corrente di corrispondenza;
- le verifiche eseguite sul Conto Corrente di ogni movimento in dare/avere, dei riassunti scalari prodotti dalla banca e di ogni competenza attiva e passiva che l'istituto di credito ha elaborato nel periodo che intercorre dal 16.01.2003 al 25.06.2014, hanno evidenziato un numero consistente di errori nei conteggi degli interessi nonché plurime, reiterate ed irregolari modifiche unilaterali delle pattuizioni contrattuali da parte dell'istituto di credito medesimo;
- il riconteggio per differenza dei valori economici che ne è conseguito, basato esclusivamente sulle originarie pattuizioni contrattuali, non essendovi state regolari modifiche successive di tali pattuizioni, suddiviso in importi Dare e Avere, ha prodotto il seguente importo che deve essere restituito al cliente dall'istituto di credito: importi "dare"



non dovuti per € 15.838,29; importi "avere" dovuti per € 1.072,84, per un Totale di € 16.911.13.

Il ricorrente rileva, ancora, che:

- l'istituto di credito ha variato, fin dal primo trimestre successivo alla stipula dell'originario contratto di conto corrente, i tassi d'interesse pattuiti con il cliente, senza mai concordarli;
- ha apportato rettifiche ai conteggi sugli interessi attivi e passivi, ma sempre a danno del cliente senza produrre documentazione che giustificasse e descrivesse le metodologie di calcolo utilizzate per tali conteggi e senza mai formalizzare con il cliente accordi di variazione delle pattuizioni contrattuali;
- in molti estratti di conto corrente ha addebitato spese non giustificate e non dovute per importi di valore considerevole;
- dagli estratti conto allegati risulta che l'istituto di credito, in violazione di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di Commissione di Massimo scoperto o di altre commissioni comunque denominate, ha mantenuto, nel prosieguo del rapporto con il cliente, le medesime commissioni addebitate fino alla data del 30.06.2009 e con valori percentuali applicati nettamente superiori a quanto previsto dalla normativa vigente;
- in particolare, successivamente a tale data, l'istituto di credito ha addebitato al cliente una nuova commissione denominata "Commissione per Messa a Disposizione Fondi" (cfr. estratto conto corrente del 31.12.2009), la quale ex art. 2 bis l. 28.01.2009 è da ritenersi nulla per i seguenti motivi:
- non risultano documenti che dimostrino in forma incontrovertibile che tale pattuizione sia stata proposta, recepita e, quindi, successivamente accettata dal cliente;
- l'istituto di credito non ha mai rendicontato al cliente il reale utilizzo dei fondi messi a sua disposizione;
- il limite massimo di applicazione della commissione, per legge, pari allo 0,5% trimestrale, è stato calcolato dalla banca sull'intero valore dell'affidamento e non sulle somme di denaro effettivamente impiegate dal cliente, il quale ha sempre utilizzato una minima parte dell'affidamento massimo concesso dalla banca, ovvero € 25.000,00.
- Nelle pagg. 3 e ss. del ricorso il ricorrente, sulla base di una perizia tecnico-contabile allegata al ricorso medesimo, passa in rassegna i singoli estratti conto allegati dal 31.03.2003 al 30.06.2014 evidenziando, in sintesi, le seguenti incongruenze:
- riduzione progressiva, in corso di rapporto, del tasso interessi creditori non pattuita con il cliente:
- ripetuto addebito non dovuto della commissione di massimo scoperto;
- errato conteggio degli interessi debitori per mancata indicazione del tasso di riferimento e dei relativi numeri debitori;
- addebito di spese non oggetto di pattuizioni fra le parti e/o prive di descrizione causale;
- variazione in aumento del tasso di interessi passivi non comunicata al cliente;
- omesso o errato conteggio delle risultanze derivanti dai numeri creditori evidenziati in conto corrente;
- addebito ripetuto, non dovuto, di una "Commissione di Gestione Fidi" non oggetto di pattuizione fra le parti;
- addebito ripetuto di commissioni denominate "Conto U***io", "U***io maxi" e "U***io Speciale Pmi Plus", oggetto di modifica unilaterale e non preventivamente pattuita con il cliente:
- addebito ripetuto di commissione denominata "Diritti di Segreteria per la Gestione Fidi", oggetto di modifica unilaterale e non preventivamente pattuita con il cliente, né rendicontata dalla banca nell'apposita sezione dedicata al riepilogo delle competenze addebitate al cliente;

- con riferimento all'estratto conto al 31.03.2009, addebito nella sezione interessi debitori, con decorrenza 15.12.2008 di € 0,24 calcolati al tasso di sconfinamento del 14%, senza che il cliente abbia mai utilizzato somme eccedenti il fido concesso, ovvero € 25.000,00;
- addebito ripetuto di una "Commissione per la messa a diposizione fondi" non dovuta per i motivi sopra esposti.

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorrente chiede al Collegio:

- "accerti...la illegittimità, la annullabilità e la nullità degli importi incassati dalla banca relativi a commissioni, oneri ed interessi applicati dalla banca in spregio alle normative vigenti in materia per quanto... specificato;
- accerti...la illegittimità della condotta contrattuale con riferimento a quanto...specificato, l'illegittimità delle modifiche unilateralmente apposte dalla banca e mai accettate dal correntista;
- accerti l'ABF che la banca ha incassato somme per € 16.911,13 non dovute in quanto relative ad operazioni illegittime ed alla applicazione di condizioni non pattuite, e condanni la banca alla restituzione di detti importi al correntista, o dei minori o maggiori che risulteranno in corso di arbitrato, perché illegittimamente percepiti...".

Con controdeduzioni presentate in data 14.10.2015 l'intermediario convenuto, dopo avere precisato che il conto corrente oggetto del ricorso, aperto in data 07.01.2003, era ancora operativo presso lo stesso, replica quanto segue:

- in data 7.10.2014 il cliente, per tramite di avvocato di fiducia, ha presentato due lettere di reclamo, contestando alla Banca, sin dall'apertura del rapporto, una errata applicazione di interessi unitamente a reiterate ed irregolari modifiche unilaterali delle pattuizioni contrattuali e contestando l'addebito di € 125,00 per "Commissione per messa a disposizione fondi III Trimestre 2014" e l'addebito di € 500,00 per "Commissione di Istruttoria Veloce III Trimestre 2014" su n. 5 autorizzazioni agli sconfinamenti;
- la banca ha fornito riscontro alla controparte con raccomandata del 04.12.2014 evidenziando che, sin dal 2° trimestre del 2000 (quindi ben prima dell'apertura del rapporto intestato al ricorrente) sono stati contabilizzati trimestralmente tanto gli interessi debitori che gli interessi creditori maturati sui conti correnti della propria clientela, e che le commissioni e le altre competenze sono state addebitate nel rispetto delle norme protempo vigenti e regolarmente comunicate al Cliente con l'invio delle relative rendicontazioni;
- per quanto concerne la "Commissione di Istruttoria Veloce" è stata trasmessa al legale di controparte, unitamente alla predetta raccomandata del 04.12. 2014, copia della "Proposta di modifica unilaterale del contratto di Conto Corrente n. 00000072**" (allegata all'estratto conto del 31.12.2013, regolarmente inviato al cliente) nella quale è stata comunicata la variazione della predetta commissione con decorrenza 01.04.2014, rimandando alla predetta rendicontazione anche per l'addebito della "Commissione per messa a disposizione Fondi";
- eccepisce l'incompetenza temporale del Collegio ABF per quanto riguarda le contabilizzazioni effettuate in conto corrente anteriormente al 1° gennaio 2009;
- tutte le variazioni successive alla sottoscrizione dell'originario contratto di apertura del rapporto (in data 07.01.2003), sono state tempestivamente e regolarmente comunicate al Cliente, in allegato agli estratti conto trimestrali o con specifiche lettere, alle quali il ricorrente non ha mai opposto rifiuto (all.ti 6 e 7 controdeduzioni");
- in materia di anatocismo con decorrenza dal 2° trimestre 2000, la banca convenuta ha contabilizzato trimestralmente tanto gli interessi debitori che gli interessi creditori maturati sui conti correnti della propria clientela, per cui la pari periodicità assicura la piena legittimità del suo operato;



- con riferimento alle contestazioni concernenti l'applicazione di commissioni di massimo scoperto e di commissioni per messa a disposizione fondi, la banca ha disposto un'attività di verifica per tutto il periodo contestato dal Cliente 2003/2014. Sulla base dei predetti conteggi, e basandosi sul dettaglio delle commissioni contestate dal ricorrente nel ricorso, trimestre per trimestre (per il periodo dal 2009 al 2014), la banca convenuta ha contattato il ricorrente proponendo il rimborso dell'importo complessivo di € 2.634,83, pari alla somma di tutte le commissioni di massimo scoperto e di tutte le commissione di messa disposizione fondi addebitate nel periodo 2009-2014, più € 20,00 di spese sostenute per l'avvio del ricorso, proposta non accettata dalla controparte.

Nelle conclusioni l'intermediario chiede che il Collegio voglia "respingere il ricorso, o, in subordine accoglierlo per l'importo di € 2.614,83, pari alla somma di tutte le commissioni di massimo scoperto e di tutte le commissioni per messa a disposizione fondi addebitate al ricorrente dal 2009 al 2014".

DIRITTO

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione, proposta dall'intermediario convenuto, di incompetenza temporale di questo Collegio per quanto riguarda le contabilizzazioni effettuate in conto corrente anteriormente al 1° gennaio 2009.

In effetti la domanda sollevata dalla ricorrente copre un arco di tempo molto ampio (dal 2003 al 2014), e la competenza temporale dell'ABF, ai sensi delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", Sez. I, par. 4, è limitata alle operazioni ed ai comportamenti successivi al 1° gennaio 2009. L'eccezione è, pertanto, sicuramente condivisibile con riferimento agli addebiti o mancati accrediti, contestati, relativi al periodo anteriore al 1° gennaio 2009 (cfr. Coll. Milano, nn. 7765/2015; 4533/2015).

Sempre al fine di delimitare esattamente il *thema decidendum* della presente controversia il Collegio osserva quanto segue:

- gli addebiti di € 125,00 per "Commissione per messa a disposizione fondi III Trimestre 2014" e di € 500,00 per "Commissione di Istruttoria Veloce III Trimestre 2014" su n. 5 autorizzazioni agli sconfinamenti, sono stati contestati nel secondo reclamo del ricorrente del 07.10.2014 (cfr. all. 2 controdeduzioni), ma tale censura non viene riproposta nel ricorso, nel quale gli estratti conto vengono contestati, anche sotto il profilo delle commissioni addebitate, sino al 30.06.2014 e quindi sino al secondo trimestre dello stesso anno:
- come si è esposto nella parte in fatto della presente decisione, la banca prende posizione anche su una presunta contestazione in tema di anatocismo (cfr. anche all. 9 controdeduzioni), la quale tuttavia non risulta essere proposta espressamente nei "motivi" del ricorso:
- sia nei reclami preventivi proposti dal ricorrente (rispettivamente in data 7.10.2014 e in data 15.04.2015), sia nel successivo ricorso presentato all'ABF la somma complessiva di cui viene chiesto il rimborso per il periodo 2003-2014 è indicata e quantificata in € 16.911,13, sotto il profilo di una serie di commissioni, costi e interessi erroneamente addebitati e/o applicati.

Venendo ora ad esaminare analiticamente le doglianze del ricorrente relative, per quanto detto, agli estratti conto successivi al 1° gennaio 2009, il Collegio osserva:

- con riferimento agli estratti conto al 31.03.2009 e al 30.06.2009, il ricorrente contesta l'addebito della Commissione di Massimo Scoperto per l'ammontare, rispettivamente, di € 106,79 ed € 130,77, per un totale di € 237,56.



In effetti, il testo del contratto di conto corrente di corrispondenza del gennaio 2003 si esprime in termini molto generici in merito alla commissione di massimo scoperto ("Commis. max. s. 0,2500"), non risultando l'ammontare sul quale la commissione debba essere calcolata né la periodicità di calcolo, per cui la pattuizione contrattuale deve reputarsi nulla per indeterminatezza. In ogni caso, la banca convenuta non contesta l'illegittimità di tale addebito e, anzi, dà atto nelle controdeduzioni di avere già proposto la restituzione del corrispondente importo al ricorrente, riconoscendone sostanzialmente il diritto al rimborso. Sul punto, dunque, il Collegio, tenuto conto del valore impegnativo delle dichiarazioni dell'intermediario, idonee a soddisfare l'interesse del ricorrente, non può che dichiarare la intervenuta cessazione della materia del contendere.

- Con riferimento agli estratti conto a partire dal 31.12.2009 sino al 30.06.2014, il ricorrente contesta l'addebito della "Commissione per la Messa a Disposizione Fondi" per l'ammontare complessivo di € 2.377,27. Il ricorrente sostiene, in particolare, di non aver mai ricevuto la comunicazione, ex art. 2-bis d.l. 29 novembre 2008 n. 185 (convertito dalla I. n. 2/2009), di introduzione di tale commissione, mentre la banca non ha offerto elementi probatori capaci di dimostrare l'avvenuta ricezione delle proposta di modifica unilaterale riguardante la condizione economica in questione. Ne consegue che, in mancanza di prova dell'avvenuta ricezione delle modifica commissionale proposta dall'intermediario, la stessa deve considerarsi in principio inefficace nei confronti del ricorrente (cfr., sul punto, Coll. Coordinamento decisioni nn. 535/2015 e 1894/2013. Coll. Milano nn. 3713/2015 e n. 324/2014). In ogni caso, anche per questa commissione, la banca convenuta non contesta l'illegittimità di tale addebito e, anzi, dà atto nelle controdeduzioni di avere già proposto la restituzione del corrispondente importo al ricorrente, riconoscendone sostanzialmente il diritto al rimborso. Segnatamente, la banca convenuta si dichiara disposta a riconoscere la somma complessiva di € 2.614,83, di cui € 237,56 a titolo di commissione di massimo scoperto ed € 2.377,27 a titolo di commissione di messa a disposizione fondi, ciò che corrisponde esattamente agli importi delle due commissioni riportati nel ricorso, pagg. 14 ss., per il periodo 2009-2014. Sul punto, dungue, il Collegio, tenuto conto del valore impegnativo delle dichiarazioni dell'intermediario, idonee a soddisfare l'interesse del ricorrente, non può che dichiarare la intervenuta cessazione della materia del contendere.
- Con riferimento agli estratti conto al 31.03.2009, al 30.06.2009 e al 30.09.2009, il ricorrente contesta l'addebito di una commissione mensile denominata "*U***io Maxi*". In realtà, dagli estratti conto parziali e incompleti prodotti agli atti non risulta al Collegio l'addebito di tale commissione e quindi la contestazione non viene accolta.
- Con riferimento agli estratti conto al 31.03.2009, al 30.06.2009, al 30.09.2009, il ricorrente contesta l'addebito di costi per "Diritti di Segreteria per la Gestione Fidi", ma dagli estratti conto prodotti agli atti non risulta al Collegio l'addebito di tale costo o spesa e, pertanto, la contestazione non viene accolta.
- Con riferimento all'estratto conto al 31.03.2009 il ricorrente lamenta che "nella sezione interessi debitori, con decorrenza 15/12/2008 la banca avrebbe addebitato al cliente € 0,24 calcolate al tasso di sconfinamento del 14% ancorché lo stesso non abbia mai utilizzato somme eccedenti il fido concesso (€ 25.000,00)".
- Dall'esame del parziale estratto conto del 2009 allegato al ricorso (cfr. doc. 2) non si evince tale addebito e, pertanto, la contestazione non viene accolta.
- Con riferimento agli estratti conto a partire dal 30.09.2009 fino al 30.06.2014, il ricorrente fa valere l'illegittimità dell'addebito di commissioni mensili denominati "U***io Speciale Pmi Plus", ma dagli estratti conto prodotti agli atti non risulta al Collegio l'addebito di tale voce e, pertanto, la contestazione non viene accolta.
- Con riferimento all'estratto conto al 31.12.2009, il ricorrente rileva che la banca avrebbe omesso di calcolare gli interessi attivi, nonostante il saldo progressivo del conto abbia



evidenziato che nell'arco del trimestre oggetto del calcolo, i valori siano passati da un rapporto in dare ad un rapporto in avere.

Il Collegio osserva che la documentazione incompleta risultante agli atti e le generiche indicazioni offerte dal ricorrente non consentono di rilevare l'anomalia o incongruenza segnalata e, in ogni caso, tale contestazione è volta a provocare una effettuazione e valutazione di conteggi da parte del Collegio e, dunque, uno svolgimento di attività consulenziale esulante dai compiti e dai poteri dell'Arbitro (cfr. Coll. Milano, n. 272/2012).

- Sempre con riferimento all'estratto conto al 31.12.2009, il ricorrente rileva che la banca in relazione agli interessi creditori, con decorrenza 31.12.2009, ha ridotto il tasso a beneficio del cliente, portandolo dallo 0,0125% non pattuito al 0,0010%, riduzione non pattuita con il cliente e quindi non efficace.

Sul punto va rilevato che l'intermediario convenuto non contesta la circostanza affermata dal ricorrente ed effettivamente dalla documentazione relativa agli estratti conto del 2010 il tasso interessi creditori risulta fissato al 0,0010%, mentre negli estratti conto relativi agli anni precedenti il tasso annuo creditore risulta del 0,0125% (v. documentazione sugli estratti conto allegata al ricorso). Non risultando quindi espressamente pattuita tale riduzione del tasso degli interessi creditori, la stessa deve considerarsi inefficace a far data dal 31.12.2009 sino al 30.06.2014 (ossia fino alla data dell'ultimo estratto conto a cui si fa riferimento nel ricorso). Si precisa ancora che nel ricalcolo del tasso interessi creditori la banca convenuta dovrà applicare l'ultimo tasso che risulta illegittimamente modificato, ossia quello del 0,0125% applicato sino al 31.12.2009. Non rileva in proposito la doglianza del ricorrente che anche questo tasso precedente sarebbe stato, a sua volta, non pattuito (ricorso, pag. 16) posto che, come più volte detto, il Collegio non è competente *ratione temporis* a conoscere contestazioni relative a modifiche asseritamente illegittime anteriori al 1° gennaio 2009.

- Con riferimento agli estratti conto al 31.03.2010, al 30.09.2011, al 31.12.2011, al 29.06.2012, al 28.09.2012, al 31.12.2012, al 29.03.2013, al 28.06.2013, al 31.12.2013 e al 30.06.2014, il ricorrente afferma, ancora, che: "oltre ad aver conteggiato interessi creditori con tassi d'interesse inferiori a quanto pattuito con il cliente, ha anche omesso di conteggiarne le risultanze derivanti dai numeri creditori evidenziati in conto corrente. Si può infatti vedere come il risultato degli interessi maturati sia indicato a "0" (zero). Il fatto che i numeri creditori abbiano potuto produrre un interesse creditore inferiore a 0,01 centesimi, non può giustificarne il mancato accredito. Altresì la banca avrebbe dovuto modificare il parametro di riferimento affinché indicasse il corretto importo risultante".

Il Collegio osserva che la documentazione incompleta risultante agli atti non consente di rilevare l'anomalia o incongruenza segnalata e, in ogni caso, tale contestazione è volta a provocare una effettuazione e valutazione di conteggi da parte del Collegio e, dunque, uno svolgimento di attività consulenziale esulante dai compiti e dai poteri dell'Arbitro.

- Il ricorrente contesta anche altri costi asseritamente addebitati in modo illegittimo (€ 21,60 nella sezione spese di gestione e tenuta conto dell'estratto conto al 30.09.2009; € 20,00 con causale "Recupero Spese per Affidamenti Anno 2009" nell'estratto conto al 31.03.2010; € 20,00 con causale "Recupero Spese per Affidamenti Anno 2010" nell'estratto conto al 31.03.2011; € 20,00 con causale "Recupero Spese per Affidamenti Anno 2011" nell'estratto conto al 30.03.2012; € 15,00 con causale "Recupero Spese per Affidamenti Anno 2012" nell'estratto conto al 29.03.2013), ma questi addebiti non risultano dall'incompleta documentazione messa dal ricorrente a disposizione del Collegio e, pertanto, questa contestazione non può essere accolta.



PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, tenuto conto di quanto affermato dall'intermediario con effetto vincolante, dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle commissioni di massimo scoperto e di messa a disposizione fondi; dichiara inefficace la riduzione del tasso degli interessi creditori a far data dal 31/12/2009 ai sensi di cui in motivazione; non accoglie il ricorso per la parte residua.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da FLAVIO LAPERTOSA